

B /



N. 116/14 SENT.  
N. 160/13  
N. 68/14  
N. 146/14 REP.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCI**  
**In nome del Popolo Italiano**

Il Giudice di pace di Noci, Avv. Tiziana Gigantesco, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al Ruolo Generale al n° 166/2013

**TRA**

[REDACTED] nato a [REDACTED] l'08.08.1970, cod. fisc.

[REDACTED], residente in [REDACTED] alla [REDACTED]

**Conclusioni:** Come in atti ed a verbale di causa da intendersi quivi per integralmente riportate.

### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 24.04.2013 il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio la Iberia Lineas Aereas de Espana SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirne accertare e dichiarare l'inadempimento nell'esecuzione del contratto di trasporto per la ritardata consegna della valigia ed il contestuale furto della bicicletta imbarcata sul volo N.IB 3857 da Lanzarote a Madrid e N. 3238 da Madrid a Roma e condannarla, per l'effetto, al risarcimento per il disagio conseguente ed il danno patrimoniale subito pari ad € 2.400,00 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione a far data dalla domanda al soddisfo, con clausola di contenimento, vinte le spese e competenze di causa da distrarsi a favore dei difensori costituiti che dichiarano di esserne anticipatari.

Riferisce parte attrice, atleta professionista di triathlon, che acquistava un biglietto aereo dalla Compagnia convenuta per compiere in data 08.11.2012 la tratta Roma-Madrid-Lanzarote ed il ritorno in data 11.12.2012 con volo Iberia N.IB 3857 da Lanzarote a Madrid e N. 3238 da Madrid a Roma; che l'istante si recava a Lanzarote per partecipare ad una gara sportiva professionistica di triathlon denominata Ironman ed il giorno della partenza imbarcava la valigia contenente la propria bicicletta ultraleggera ed interamente in carbonio corrispondendo la soprattassa di € 75,00 per tratta; che il bagaglio contenente la bicicletta venne registrato con il n° identificativo IB745318; che giunto all'aeroporto di Fiumicino parte attrice constatò che la valigia contenente la bicicletta prefata era stata smarrita sicchè provvide tempestivamente a denunciare l'accaduto all'ufficio Lost



cui veniva riposta la bicicletta sportiva professionale in carbonio di proprietà di parte attrice e copia del fax inviato alla compagnia aerea in data 26.11.2012 contenente la richiesta di risarcimento danni reiterata a mezzo racc/ar il giorno successivo e ricevuta dalla Compagnia Iberia Airlines il 30.11.2012.

I testi escussi, poi, a verbale di causa del 10.01.2014 hanno confermato tutte le circostanze riportate nel libello introduttivo ed il sig. [REDACTED] nello specifico, ha dichiarato di essere a conoscenza di quanto verificatosi poiché compagno di viaggio dell'istante precisando *"Abbiamo fatto il check-in insieme consegnando le biciclette smontate e riposte nell'apposita custodia rigida con serratura; preciso che al momento del ritiro bagagli soltanto quelli con le nostre tre biciclette contenute nelle apposite valigie non sono arrivate a Roma"* circostanze ripetute dal teste sig. [REDACTED] che precisava di aver corrisposto al momento dell'imbarco il pagamento di una soprattassa di € 75,00 per il bagaglio speciale costituito dalla valigia contenente la bicicletta così come aveva fatto parte attrice specificando inoltre *"Ero in compagnia del sig. [REDACTED] al momento dell'apertura del bagagli precedentemente smarriti e potevamo constatare che il mio bagaglio era regolare e conteneva la bicicletta mentre quello del sig. [REDACTED] era privo della bicicletta e la valigia era vuota, il bagaglio del sig. [REDACTED] all'esterno era apparentemente sano"*.

Orbene, attesa l'inconfutabilità dell'*an debeatur* alla luce delle risultanze documentali e processuali non può che riconoscersi dovuto a parte attrice il ristoro del danno dallo stesso sopportato, anch'esso documentato, quantificato per il furto della bicicletta in complessivi € 1.563,23 di cui euro 118,96 come da documentazione allegata al fascicolo attoreo datata

16.04.2012 ed € 1.444,27 convertendo i 1.892,00 USD indicati nella transazione, pure in atti, alla data di valuta del 16.04.2012 come riportata dal Sole 24 ore oltre al ristoro del danno sopportato dall'istante per il ritardo, anch'esso provato, della valigia che avrebbe dovuto contenere la bicicletta in carbonio, valutato equitativamente in ulteriori € 200,00 avendo egli corrisposto, peraltro, l'importo di € 75,00 di soprattassa per il trasporto aereo del bagaglio speciale contenente la bicicletta professionale, in uno euro 1.763,23, importo al quale devono aggiungersi gli interessi calcolati al tasso legale e la svalutazione monetaria a far data dalla ricezione della cartella di messa in mora, 30.11.2012, all'effettivo, integrale soddisfo, con clausola di contenimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo

P.Q.M.

il Giudice di pace di Noci definitivamente pronunziando sulla domanda del sig. [REDACTED] ut in atti rappresentato e difeso, ogni altra istanza ed eccezione disartesa, così provvede:

Condanna la Iberia, Lineas Aereas de Espana SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. [REDACTED] della somma complessiva di € 1.763,23, come indicato nella parte motiva, oltre interessi calcolati al tasso legale e la svalutazione monetaria a far data dalla ricezione della cartella di messa in mora, 30.11.2012, all'effettivo, integrale soddisfo, con clausola di contenimento;


Condanna la Iberia, Lineas Aereas de Espana SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite che vengono liquidate in favore di parte attrice complessivamente in euro 1.105,42 di cui € 105,42 per spese legali ed € 1.000,00

professionale al quale deve aggiungersi il 15,00% ex art. 14 L.P.F., C.P.A. ed IVA come per legge a calcolarsi e da distrarsi in favore dei difensori costituiti, avv. Davide Davascio e avv. [REDACTED] che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 cpc..

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Noci il 12 agosto 2014

ANCELLIERE C2  
Ir. ANNA GENTILE



Il Giudice di pace

Avv. Tiziana Gigantesco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Gigantesco', written over the printed name.

ANCELLIERE C2  
Ir. ANNA GENTILE